

Concordato con assuntore in cerca di disciplina

Norme e prassi

Si tratta di una procedura con caratteristiche proprie non definite dalla legge

L'articolo 84, co. 1 del nuovo Codice della crisi ha integrato la suddivisione tra continuità aziendale e liquidazione del patrimonio (anche con cessione dei beni, come previsto dal Correttivo-ter), introducendo la facoltà per l'imprenditore di soddisfare i creditori anche con l'attribuzione delle attività a un assuntore, o in qualsiasi altra forma. A fronte della novità, il Ccii non ha però esplicitato quale sia la disciplina applicabile a ciascuna delle tipologie di concordato, limitandosi a parziali richiami in alcune norme. In particolare (si veda il Sole 24 Ore del 5 novembre 2024), non pare possa ritenersi che la procedura di concordato con assuntore sia una *species* del concordato liquidatorio, dovendo, invece, essere qualificata come un *tertium genus* con proprie specifiche caratteristiche.

Ciò trova conferma non solo nell'articolo 84, co. 1, Ccii, secondo cui il concordato liquidatorio e quello con attribuzione delle attività a un terzo costituiscono tipologie ben distinte di procedure, ma anche nella previsione di disposizioni che regolano esclusivamente l'ipotesi del concordato con assunzione (articoli 112, co. 5 e 199, co. 5).

La giurisprudenza di merito sta affrontando il tema con interpretazioni non ancora univoche

La questione, tutt'altro che irrilevante visto l'interesse che questa figura di concordato sta riscontrando, non pare però essere stata ancora affrontata con sistematicità in giurisprudenza. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (decreto del 16 ottobre 2024) ha dichiarato aperta una procedura di concordato preventivo con l'intervento di un assuntore, ritenendo applicabile la disciplina liquidatoria. In particolare, i giudici – verificate la regolarità della documentazione della proponente e la legittimità sostanziale in termini di rispetto delle norme inderogabili, dell'ordine delle cause di prelazione e della corretta formazione delle classi dei creditori – hanno ritenuto compatibile la proposta dell'assuntore con la disciplina del concordato liquidatorio sul soddisfacimento minimo dei creditori e di apporto di finanza esterna.

La soluzione potrebbe, tuttavia, penalizzare eccessivamente lo strumento del concordato con assuntore, che costituisce nella prassi una valida alternativa agli strumenti liquidatori, offrendo ai creditori un soddisfacimento caratterizzato dall'eliminazione dell'alea su entità e tempistiche dei pagamenti proposti (vedasi il decreto di omologa di un concordato preventivo con assuntore del Tribunale di Firenze del 28 ottobre 2024). A fronte di questi benefici appare, infatti, problematico giustificare l'applicazione delle ferree limitazioni poste dal Ccii in tema di concordato liquidatorio (si pensi ad esempio, all'applicabilità della procedura competitiva a questa tipologia di concordato), che hanno evidentemente la loro ragion d'essere nella necessità di assicurare che lo strumento sia connotato da una maggior appetibilità per i creditori rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale.

L'individuazione della normativa del concordato con assuntore appare ad oggi un *work in progress*.